

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo dei Castelli e degli Iblei Soc. Coop.

Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative al n. A163648 - Iscritta all'Albo delle banche al n. 5486
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta ad attività di direz. e coord. della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Aderente ai Fondi: Nazionale di Garanzia - dei Depositanti del Credito Cooperativo - di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo - Temporaneo del Credito Cooperativo - di Garanzia Istituzionale
Iscrizione al Registro delle Imprese di Caltanissetta e Codice Fiscale n. 01617330855
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220

Sede legale e direzione Viale della Repubblica, 4 - 93013 Mazzarino (CL)

Tel. 0934381105 - Fax: 0934384895

E-mail: segreteria@bccmazzarino.it

Sito web: www.bccdeicastelliedegliiblei.it

Cod. ABI 07078 – Cod. SWIFT CCRTIT2TIBL

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Nella concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene ovvero su titoli, documenti o valori.

Il **pegno** è il contratto che permette alla banca - in caso di inadempimento di un suo cliente che le è debitore - di essere pagata utilizzando la cosa ricevuta in garanzia. Il pagamento avviene con preferenza rispetto ad altri creditori (2787 cod. civ.).

Quando vengono dati in pegno **strumenti finanziari** (per tali si intendono ad esempio: azioni, obbligazioni, quote di fondi) dematerializzati o meno, in gestione accentrata, il pegno si costituisce con l'apposizione di un vincolo in favore della banca mediante registrazione in appositi conti tenuti presso la banca stessa (secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, D.lgs 213/98, c.d. Decreto Euro e art. 87 TUF).

Qualora l'impegno garantito non venga onorato per inadempienza del cliente/debitore, la banca ha diritto di realizzare il pegno: mediante compensazione sull'oggetto del pegno, qualora si tratti di somme di denaro liquide, ovvero mediante vendita dello stesso e soddisfacimento del credito sul netto ricavo (ad es. in caso di titoli la banca provvede alla vendita sul mercato finanziario degli strumenti dati in pegno ed il ricavato, al netto di spese e commissioni, viene trattenuto dalla banca fino al soddisfacimento del proprio credito).

Il **principale rischio** per il concedente il pegno consiste nel mancato pagamento del credito concesso. Infatti in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita la banca procede alla vendita, con il preavviso pattuito, del bene dato in garanzia.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Non è prevista l'applicazione di alcuna spesa o commissione a carico del fideiussore.

Tasso annuo massimo per interessi di mora: nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La garanzia permane in vigore, per l'intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della banca. Dopodiché i titoli oggetto di garanzia pignorizia vengono restituiti e messi a disposizione del concedente entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a

BCC dei Castelli e degli Iblei

Ufficio Reclami

Viale della Repubblica n.4 – CAP – 93013

e-mail reclami@bccmazzarino.it

pec bccmazzarino@legalmail.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Strumenti finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi d'interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
Strumenti finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e rappresentati con scritture contabili.
Gestione accentrata	Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e negoziati presso società autorizzate.
Realizzazione del pegno Espropriazione	Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e soddisfa sul ricavato.
Terzo costituente	Soggetto diverso dal debitore principale che, nell'interesse di quest'ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca.
Insolvenza Inadempimento	Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.